



Prot. AP273/13

Roma, 30 maggio 2013

Sen. Anna Finocchiaro

Presidente Commissione I – Affari Costituzionali
Senato della Repubblica
ROMA

Oggetto: AUDIZIONE informale dinanzi agli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni affari costituzionali e difesa del Senato, e Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati del 30 maggio 2013 - art. 24, comma 18 del DL 201/2011 convertito con Legge 214/2011 - **armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.**

Gentile Presidente, ringraziando Lei e gli Onorevoli parlamentari delle Commissioni e dei Gruppi interessati all'audizione odierna, Le propongo sinteticamente alcune considerazioni in merito alla problematica in oggetto.

Le problematiche connesse alla necessità degli interventi contenuti nel decreto legge 201/2011 sono a tutti note, e la consapevolezza di dover assumere comportamenti responsabili è palese nei pubblici dipendenti ed anche nel personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I sacrifici possono essere richiesti, naturalmente, a fronte di un progetto credibile di risanamento e di sviluppo e questo è il concreto punto di confronto con le Parti Sociali e le Organizzazioni di categoria.

In questa sede, tuttavia, il sindacato dei dirigenti e dei funzionari direttivi dei Vigili del Fuoco non intende affrontare temi di così ampio respiro ma ritiene necessario mettere a fuoco alcuni semplici aspetti inerenti i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale dipendente del Corpo.

In termini generali, è ben noto che interventi di revisione della spesa, riduzione di tutele e limitazione dei diritti che vengono studiati per una macrocategoria (pubblico impiego in generale) non possono essere applicati tal quali in settori con specificità professionale, ordinamentale e strutturale molto accentuata. L'eventuale imposizione di tagli e restrizioni non determinerebbe, infatti, semplici riduzioni di produttività o efficienza di servizi ma condurrebbe fatalmente al collasso del sistema stesso ed alla **impossibilità di svolgere compiti istituzionali fondamentali per la Collettività.**

Per essere concreti, non è pensabile mantenere in servizio personale che svolge compiti di natura usurante al quale viene anche richiesto di mantenere un'adeguata condizione psicofisica. Nessun cittadino vorrebbe vedere svolgere servizi di ordine pubblico o di sicurezza tecnica da addetti la cui età anagrafica sia palesemente in conflitto con le prestazioni richieste.

In particolare, per il personale operativo dei Vigili del Fuoco, **non si ritiene possibile incrementare l'età alla quale accedere alla pensione** perché non è possibile svolgere in piena sicurezza determinate attività ad un'età alla quale, al contrario, un impiegato potrebbe ancora assolvere i propri compiti.

Un intervento di razionalizzazione ed adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, quindi, non può essere avulso dalle considerazioni legate ai compiti ed alle responsabilità del lavoro, nonché alla **sicurezza fisica sia dei cittadini che richiedono un intervento di soccorso sia degli operatori che prestano tale intervento.**

Un provvedimento su questa delicata materia, quindi non può non essere integrato da **una revisione ordinamentale** che consenta di ricollocare il personale operativo in un contesto di rischio ridotto, o nullo, svolgendo attività di formazione, di controllo o di natura tecnico-amministrativa nelle quali l'esperienza operativa acquisita risulti di fondamentale importanza. Una riconversione di questo tipo, naturalmente, è ipotizzabile su base volontaria e con forme di incentivazione alla permanenza in servizio.

Per quanto riguarda, inoltre, i **funzionari direttivi ed i dirigenti** del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si conferma e si acuisce un gravissimo problema istituzionale: l'idoneità al servizio. Anche dirigenti e direttivi, infatti, sono soggetti alle visite periodiche per l'accertamento dell'idoneità psicofisica ma nel caso in cui tale idoneità non fosse riconosciuta l'unico strumento a disposizione dell'Amministrazione è la destituzione dal servizio.

La disposizione di cui all'art.134 del d.lgs 217/2005 (ordinamento del personale del CNVVF) che consente il mutamento di profilo (da tecnico ad amministrativo) del personale operativo del Corpo in caso di inidoneità al servizio, infatti, non è sostanzialmente applicabile a direttivi e dirigenti per i quali non esiste un parallelo profilo amministrativo cui accedere. Il problema è reale perché i requisiti psicofisici richiesti per dichiarare l'idoneità al servizio sono fissi e non mutano con l'età del soggetto esaminato.

Per tale ragione, **Alte Professionalità Vigili del Fuoco ha chiesto da tempo un intervento legislativo di tutela della stessa funzionalità del Corpo**, evitando di dover allontanare dal servizio funzionari di grandi capacità ed esperienza ma **colpevoli di non avere più 30 anni.**

La soluzione del problema, che oggi è accentuato dalla ipotizzata revisione dei requisiti di accesso alla pensione, potrebbe essere una **parametrazione dei requisiti psicofisici con l'età**, una normazione specifica che consenta la mobilità volontaria verso altre amministrazioni pubbliche e l'istituzione di un **Ruolo d'Onore** (già esistente in altri ambiti) per coloro che perdono il requisito dell'idoneità.

Confidando nell'attenzione nei confronti delle problematiche accennate, si inviano i migliori saluti.

Il Segretario Generale

Dott.ing. Maurizio Alivernini

